

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 24 Novembre 1987

N. 671 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

L'anno millenovecento ottantasette il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h	
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) AUGELLI Raffaele	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BIANCO Stefano	h	
9) BORGIA Franco	h	
10) BORTONE Giorgio	h	
11) BRUNO Antonio	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h	
13) CAVALLO Antonio	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h
16) CROCCO Antonio	h	
17) DI CAGNO Nicola	h	
18) DI GIOIA Pasquale	h	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
20) DI RODI Nicola	h	
21) FAZIO Lorenzo	h	
22) FESTINANTE Luigi	h	
23) FITTO Salvatore	h	
24) FORTUNATO Loris	h	
25) GODELLI Silvia	h	

	Presenti	Assenti
26) IAFRATE Zenone	h	
27) LIA Cesare	h	
28) LIUZZI Francesco	h	
29) MANSUETO Nicola	h	
30) MARIELLA Vito	h	
31) MARINELLI Fernando	h	
32) MARROCCOLI Tommaso	h	
33) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
34) MARZO Corradino	h	
35) MASSAFRA Isabella	h	
36) MASTRANGELO Giovanni	h	
37) MONFREDI Angelo	h	
38) OCCHIOFINO Nicola	h	
39) PAOLUCCI Roberto	h	
40) PICCIGALLO Benito	h	
41) PIZZICOLI Michele	h	
42) PUGLIESE Girolamo	h	
43) RIZZO Marcello	h	
44) ROSSI Angelo	h	
45) SAPONARO Francesco	h	
46) SIMONE Mauro	h	
47) STRAZZERI Marcello		h
48) TARRICONE Luigi	h	
49) TEDESCO Alberto	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che trentesimo argomento in discussione è il riesame della legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9.4.1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, Cons. Tedesco.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme integrative della L.R. n.9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

Riesame legge regionale

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
 2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
 3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
 4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà
- ... in vigore della presente

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche ai profili professionali farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. ^{n. 9 del} 9.4.86, si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI - è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo M.S.I.)

Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi 3°, 4° e 5°, della L.R. n. 9 del 9.4.86 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, di approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI - è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo MSI)

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

3

Art. 4

(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:
 - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
 - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 viene apportata la seguente rettifica:
 - primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I. - è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo MSI)

Art. 5

(Estensione normativa)

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art. 41 della legge 23.12.78, n. 833.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI - è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo MSI)

Art. 6

(Personale in servizio presso la Regione)

1. Il personale di ruolo nelle UU.SS.LL. in posizione di comando alla data del 31 dicembre 1986 presso la Regione, ai sensi della legge 17.8.74, n. 386, nonché il personale in servizio alla stessa data in posizione di comando ai sensi delle leggi 29.6.1977, n. 349, 23.12.78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79, n. 761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla L.R. n. 16 del 3.4.84.
2. A tal fine, il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato all'art. 3 della L.R. n. 16 del 3.4.84 è fissato al 31.12.1986, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

1. Dal divieto previsto dall'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 33 del 22.5.1985 sono escluse le figure professionali non considerate dagli standard qualitativi individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 72 del 20.6.1980.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)